

na, in base alle norme vigenti in materia di edilizia popolare ed economica e di cui al T. U. 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni.

Alle operazioni dovrebbero essere applicate le condizioni attualmente praticate per i mutui all'edilizia sovvenzionata dallo Stato e cioè le condizioni deliberate dal Consiglio nelle sedute del 14 giugno 1952.

Tenuto conto peraltro che trattandosi di mutui non assistiti dal contributo statale annuo di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, la durata dell'ammortamento, non connessa con le durate trentacinquennale del contributo statale potrebbe essere ridotta al di sotto dei vent'anni - al fine di evitare il rinnovo dell'ipoteca di garanzia con conseguente sensibile riduzione delle spese per l'amministrazione dei mutui stessi.